

RELAZIONE

Allegata alla Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale concernente la proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito dei provvedimenti passati in giudicato:

- 1. Sentenza n. 8893-2025 Tribunale di Napoli – X sezione civile, R.G. 17282/22, pubblicata il 07.10.2025;**
- 2. Sentenza n. 00277/2026 TAR Campania sez. IX - 06084/2025 REG.RIC.**

Il sottoscritto Vincenzo Serrone, in qualità di Responsabile del Procedimento Amministrativo, in servizio presso il Servizio Ufficio di Presidenza e Affari Legali, per quanto di propria competenza:

VISTI i provvedimenti giurisdizionali sopra elencati;

VISTA la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 25 marzo 2022, n.70 (pubblicato sulla *homepage* del Consiglio regionale il 05.04.2022), con cui è stato approvato il *“Disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio”*;

CONSIDERATO che la già menzionata Deliberazione nella parte I, punto n. 2 del Disciplinare prevede che il Responsabile del procedimento nominato debba fornire una dettagliata relazione in ordine alla vicenda fattuale, in modo da evidenziare, laddove esistenti, eventuali profili di responsabilità erariale di competenza della magistratura contabile riferisce quanto segue:

1 - al sig. T. P. veniva notificata in data 27.06.2022 ingiunzione di pagamento emessa dal Consiglio Regionale della Campania Direzione Generale Risorse Umane Finanziarie e Strumentali per la somma di € 7.880,05 per aver erogato al ricorrente trattamenti economici in quanto comandante presso il Consiglio Regionale della Campania per i periodi da gennaio 2009 a maggio 2010, erogazione divenuta indebita con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle LL.RR. 20/02e 25/03 resa con sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2019. A seguito di parere reso in data 17/10/2022 (prot. n. 506218) l'Avvocatura regionale ha *“evidenziato che le prime indicazioni giurisprudenziali vanno nel senso di considerare quale periodo utile ai fini del calcolo della prescrizione decennale quello decorrente a ritroso dalla notifica del primo atto interruttivo (richiesta o ingiunzione ex R.D. n. 639/1910)”*, ritenendo che nulla osti all'adozione di atti di autotutela.

In virtù del parere dell'Avvocatura regionale, si adottava determina di annullamento in autotutela della ingiunzione di pagamento notificata in data 27.06.2022 in quanto le somme ingiunte erano da considerarsi interamente prescritte. Con sentenza n. 8893-2025 del Tribunale di Napoli – X sezione dichiarava cessata la materia del contendere e compensava per $\frac{3}{4}$ tra le parti le spese di giudizio condannando la Regione Campania al pagamento del restante $\frac{1}{4}$ che, per questa frazione, liquida in euro 100 per esborsi ed euro 900,00 per compensi, oltre forfetarie-CPA-IVA come per legge con attribuzione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.

2 – Il sig. D. D. V. inoltrava istanza di accesso agli atti, con istanza del 9 settembre 2025, trasmessa con p.e.c. del 10 settembre 2025 (acquisita al prot. reg. n. 0444915/2025) in relazione al procedimento legislativo che ha portato all'approvazione della L.R. 13/2025, con la quale si sono modificate le distanze fra le farmacie. La Direzione Generale Attività Legislativa negava l'accesso agli atti richiesti ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c) della L. 241/90. Il sig. D. D. V. proponeva ricorso al TAR avverso l'illegittimità del diniego tacitamente opposto dall'amministrazione resistente. Successivamente, l'amministrazione, con nota del 12.11.2025, prot. 19769 trasmetteva al ricorrente la documentazione richiesta. Con sentenza n. 06084/2025 il TAR Campania sez. IX dichiarava

cessata la materia del contendere e condannava l'amministrazione resistente a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori dovuti come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Allo stato, quindi, il debito fuori bilancio, per entrambi i giudizi, è complessivamente pari ad € **3.172,33 (tremilacentosettantadua/33)** lordi comprensivi di IVA e CPA e ritenuta d'acconto.

Su tali presupposti si è formato il debito di cui si chiede il riconoscimento pari a complessive € **3.172,33 (tremilacentosettantadua/33)** ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 118 del 2011, che stabilisce che il Consiglio regionale riconosca con legge la legittimità del debito fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive.

Alla presente Relazione si allega:

1. SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA: Parte "A".

Il Responsabile del Procedimento
Vincenzo Serrone